



Comune di Sondrio

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN TEMA DI
ATTIVITA' ACCERTATIVA TRIBUTARIA E DI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO
DELLE MODIFICHE NORMATIVE DELLO
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE *EX*
LEGE 212/2000**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 52 del 26 luglio 2024



CAPO I

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Sondrio, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, dispone, con il presente atto normativo, l'adeguamento dei relativi procedimenti amministrativi di pertinente spettanza agli istituti introdotti dal novellato Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 dicembre 2000, n. 212), ispirando le attività ai principi, sia costituzionali, sia legislativi, sia di matrice comunitaria, di efficienza, efficacia, economicità, equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il Comune di Sondrio, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di accertamento con adesione, dispone, con il presente atto normativo, l'adeguamento di siffatto istituto deflattivo del contenzioso tributario alle novità introdotte dal d. lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, che, a sua volta sono coordinate alle modifiche citate al comma 1.
3. Per quanto non disciplinato nel presente atto normativo si applicano sia le disposizioni dei regolamenti comunali vigenti che disciplinano i singoli tributi e l'accertamento con adesione, in quanto compatibili, sia le disposizioni legislative in materia.

CAPO II

Art. 2 – Avvio del procedimento di accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) **dall'ufficio competente** con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - 1 - gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - 2 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
 - b) **su iniziativa del contribuente**, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, per i casi in cui non si applica l'istituto tributario del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - c) **su istanza del contribuente**, subordinatamente all'avvenuta notifica dello schema di atto di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, qualora si tratti di esercizio di attività accertativa rientrante nel campo di applicazione dell'istituto tributario del contraddittorio preventivo di cui al citato articolo;
 - d) **su istanza del contribuente**, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento per il quale si applica l'istituto tributario del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in alternativa all'ipotesi della summenzionata lettera c).



Art. 3 – Procedimento ad istanza del contribuente

1. Nel caso di atti impositivi soggetti al campo di applicazione dell'istituto tributario del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, nello schema di atto ivi previsto che il Comune invia al contribuente, deve essere indicato, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni medesime.
2. In ipotesi descritta al capoverso precedente, il contribuente ha facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione, con onere di specificare i propri recapiti telefonici/digitali, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di atto.
3. Il contribuente è titolare del diritto di presentare istanza di accertamento con adesione anche nel termine di quindici giorni a decorrere dalla notifica di avviso di accertamento che sia stato preceduto dall'invio dello schema di atto previsto dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; in tal caso, il termine per sollevare formale impugnazione mediante ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente in materia tributaria e il termine per il pagamento dell'avviso sono sospesi per trenta giorni.
4. Le due opzioni, una disciplinata ai commi 1/2, l'altra disciplinata al comma 3, sono alternative: una volta presentata al Comune istanza di accertamento con adesione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di atto, non è consentito ripresentare siffatta istanza successivamente alla notifica di avviso di accertamento.
5. Qualora il contribuente si sia avvalso della facoltà del comma 3 ossia ha presentato al Comune istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, il Servizio Tributi, in sede di accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente sullo schema di atto e comunque da quelli che costituiscono oggetto dell'avviso di accertamento o dell'atto impositivo.
6. E' fatta salva la possibilità per le parti del rapporto tributario, laddove ad esito delle osservazioni di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, emergano i presupposti e i profili di opportunità che giustifichino un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
7. L'impugnazione dell'avviso di accertamento mediante ricorso giurisdizionale inibisce la facoltà di avvalersi della procedura di accertamento con adesione.
8. Al ricevimento dell'istanza del contribuente di accertamento con adesione, il Comune verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la relativa attivazione; nel caso non vi siano verrà notificato atto di diniego con le motivazioni mentre nel caso vi siano verrà trasmesso invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario.
9. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
10. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
11. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.



CAPO III

Art. 4 – Contraddittorio preventivo con il contribuente

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-*bis* e 3-*ter*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di atti autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Servizio Tributi comunale è tenuto ad instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio preventivo sono solamente quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, a titolo di esempio: le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità per la Tari e, in generale, il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione tributaria dichiarata dal contribuente.
3. In ottemperanza del comma 2 dell'art. 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
 - a. gli avvisi di pagamento/bollette/documenti di riscossione e i solleciti della Tassa Rifiuti;
 - b. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - c. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77, DPR 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-*bis* del citato articolo 77;
 - d. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86, DPR 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - e. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione del tributo dovuto sulla base della dichiarazione presentata e/o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - f. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva e gli atti di recupero predisposti sulla base di mera combinazione di dati univoci;
 - g. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;



- h. il rigetto delle richieste di rateazione o di dilazione di pagamento;
 - i. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - j. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - k. il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni al contribuente previste dalle vigenti disposizioni;
 - l. ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo, preciso, concordante e non via presuntiva.
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
- a. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, di altre Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti abilitati per legge, i quali atti sono considerati automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - b. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso dell'ente, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - c. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito vantato dal Comune.
6. Per consentire il contraddittorio, il Servizio Tributi comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
7. La comunicazione di cui al comma precedente deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni dalla ricezione, entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato per interloquire con il Servizio Tributi.
8. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
9. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario e/o opportuno, convocare il contribuente.



10. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
- a. i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa vantata dall'ente
 - b. i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c. gli importi dei maggiori tributi, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e. l'eventuale giorno, ora e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - f. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
11. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario e/o opportuno, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicati almeno le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
12. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
13. Il contraddittorio preventivo deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni che secondo il Comune fondano la pretesa tributaria.
14. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copia deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali, eventualmente presenti nel fascicolo, non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
15. L'atto impositivo non può essere emesso prima della scadenza del termine concesso al contribuente per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Servizio Tributi ritiene di non accogliere.
16. Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni è posteriore a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo di imposizione ovvero se tra la scadenza del termine assegnato al contribuente per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.



CAPO IV

Art. 5 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore scaduto il termine previsto dall'art. 14, comma 2, Statuto comunale.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare comunale non compatibile con le disposizioni del presente atto.